



COMUNE DI CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Approvato con delibera C.C. n.10 del 23/3/2005
- modificato con delibera C.C. n.10 del 02/4/2008*

INDICE

PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Concessioni / autorizzazioni
- Art. 3 - Domanda per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 - Depositi cauzionali
- Art. 5 - Rilascio della concessione / autorizzazione
- Art. 6 - Obblighi del concessionario
- Art. 7 - Revoca, modifica e sospensione della concessione / autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione / autorizzazione
- Art. 9 - Rinnovo della concessione / autorizzazione
- Art. 10 - Occupazioni d' urgenza
- Art. 11 - Occupazioni abusive

PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

- Art. 12 - Oggetto del canone
- Art. 13 - Esenzioni
- Art. 14 - Soggetti attivi e passivi del canone
- Art. 15 - Durata delle occupazioni
- Art. 16 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 17 - Entità dell' occupazione
- Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 19 - Determinazione delle tariffe
- Art. 20 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 21 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 22 - Agevolazioni e maggiorazioni
- Art. 23 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Accertamenti, riscossione coattiva
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 - Contenzioso
- Art. 28 - Uffici Responsabili
- Art. 29 - Disciplina transitoria
- Art. 30 - Entrata in vigore del presente Regolamento

PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, disciplina le occupazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti nel successivo comma 2), ed istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con l'espressione "suolo pubblico", "spazio pubblico" ed "area pubblica" si intendono i luoghi, il suolo, soprasuolo e sottosuolo di proprietà pubblica appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata sui quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge.
3. Per "occupazione" si intende la sottrazione, anche senza titolo, delle aree e degli spazi pubblici all'uso della collettività, alla quale sono per natura destinati, per il vantaggio specifico di singoli soggetti. L'occupazione comprende sia la superficie sia gli spazi sovrastanti e sottostanti al suolo.

Art. 2 - Concessioni / autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal competente ufficio del Comune su richiesta dell'interessato, eccettuati i casi di occupazione occasionale o previsti espressamente nel presente regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono altresì subordinate alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia urbana, dei mercati, di igiene e di edilizia nonché alle norme del Codice della Strada e alle altre eventuali disposizioni legislative e regolamentari che riguardino la materia.
3. L'autorizzazione è prevista per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo. La concessione è prevista per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo, con o senza impianti od opere. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, realizzate a seguito del rilascio di atto di concessione, avendo, comunque, durata non inferiore all'anno. Sono temporanee, invece, le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Art. 3 - Domanda per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2, deve preventivamente presentare la domanda diretta al competente ufficio comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modificazioni, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; nel caso di diverso richiedente, la denominazione o ragione sociale, al sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o sovrastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l' impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.
2. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti gli ulteriori documenti richiesti anche successivamente dal competente Ufficio Comunale ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell' esame della domanda.
 3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione / autorizzazione è rilasciata, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati. Si considerano contemporanee le richieste ricevute al protocollo generale dell' ente nella stessa giornata.
 4. L' Ufficio Tributi comunale predisporrà apposito modello di domanda, mettendolo a disposizione degli interessati sia presso l' ufficio, sia sul sito internet comunale, alla voce " servizi ". Le domande devono essere redatte conformemente al modello predisposto.

Art. 4 - Depositi cauzionali

1. Nel caso di occupazioni comportanti da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che motivatamente lo giustifichino il Comune impone il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo cautelativo a e garanzia dell' eventuale risarcimento, ovvero la predisposizione di idonea garanzia bancaria o assicurativa a mezzo di fidejussione escutibile a semplice richiesta.

Art. 5 - Rilascio della concessione / autorizzazione

1. L' ufficio comunale competente accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all' emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l' atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico previa l' acquisizione dei pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell' occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente di documentazione, il responsabile formula all' interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L' integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine fissato con la comunicazione stessa. Il termine è di carattere perentorio.
4. Il Responsabile del procedimento, termina l' istruttoria entro i termini stabiliti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui siano necessari altre autorizzazioni o pareri di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
5. In base ai risultati dell' istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione/autorizzazione , dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al richiedente con provvedimento motivato in caso di provvedimento negativo.
6. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato in carta legale, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell' occupazione;
 - la durata dell' occupazione e dell' uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione / autorizzazione;
 - a nota analitica di determinazione del canone di concessione;

7. L' autorizzazione / concessione comunale all' occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa, dovendo procurarsi, sempre a sua cura, e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
8. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto, tutte le spese relative sono a carico del concessionario.
9. La consegna dell' atto di concessione/autorizzazione avviene a seguito di dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
10. L' autorizzazione / concessione comunale s' intenderà sempre rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l' utente.
11. Non è richiesto il nuovo atto di concessione / autorizzazione nei casi di subingresso nella titolarità per le occupazioni di spazio pubblico, fermo restando l' obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. In caso di subentro nell' occupazione in corso d' anno , non si dà luogo a duplicazione d' imposizione.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo del concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione / autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. Durante l' esecuzione dei lavori annessi all' occupazione autorizzata, il concessionario deve osservare le norme tecniche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. E' fatto, altresì, obbligo del concessionario, ove l' occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l' assetto dell' area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull' area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario deve mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Quando l' occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/92 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l' osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal Relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) e in ogni caso l' obbligatorietà per l' occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi del provvedimento di autorizzazione / concessione.
6. Il concessionario, a richiesta del personale incaricato dall' amministrazione comunale, è obbligato ad esibire il provvedimento di autorizzazione / concessione di occupazione rilasciato.
7. Il concessionario è obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 7 - Revoca, modifica e sospensione della concessione / autorizzazione

1. La concessione o l' autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere, con atto motivato, revocata sospesa o modificata per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, se non restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
3. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l' utilizzo dell' area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri Enti Pubblici Territoriali o per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio: incendi, frane, nevicate, terremoti).

Art. 8 - Decadenza della concessione / autorizzazione

1. La decadenza della concessione / autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l' utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico connesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione / autorizzazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall' atto di concessione / autorizzazione;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza di cui alla lettera a) del comma 1 opera ipso iure per il solo spirare del termine fissato. La decadenza di cui alle lettere a), b), e c) fatta salva l' applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25, opera previa diffida al concessionario da comunicarsi preventivamente a mezzo raccomandata A.R.

Art. 9 - Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata, con le stesse modalità previste dall' art. 3 del presente regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli stessi estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall' art. 5 del presente regolamento.
5. Il mancato pagamento del canone per l' occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
6. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un' attività ai quali è collegata un' occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell' ipotesi che intenda mantenere l' occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
7. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l' anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell' atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso stesso nell' eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l' intero periodo in corso.
8. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 10 - Occupazioni d' urgenza

1. L' occupazione in caso di emergenza che non permetta indugi può essere effettuata anche in assenza della prescritta autorizzazione, la quale dovrà comunque essere rilasciata a sanatoria, fermo restando l' obbligo di comunicazione immediata da parte dell' occupante in modo da permettere al Comune di accertare le condizioni di urgenza e di indicare eventuali prescrizioni.

Art. 11 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l' autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell' atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, l' occupante, previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d' ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. L' ingiunzione di adempiere e l' avviso di inizio dei lavori di ufficio devono essere notificati ai sensi di legge.
4. Resta comunque a carico dell' occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficio, equiparate a quelle connesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 2 volte l' ammontare del canone dovuto, ferme restando quelle stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285.
6. Ai fini dell' applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l' abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell' occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell' anno in cui è stata accertata.

PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

Art. 12 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune nonché quelle realizzate su aree in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1), effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione (COSAP) ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 13 - Esenzioni

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - b) occupazioni di qualsiasi natura effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi e da Enti religiosi per l' esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) occupazioni da chiunque realizzate per finalità specifiche di beneficenza, assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- e) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti, occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale (o, se non previste da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap e comunque sia tutte le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
- k) occupazioni occasionali con fiori, piante ornamentali e panchine purchè facilmente movibili;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civile o religiose;
- n) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- o) occupazione del sottosuolo stradale con allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) occupazioni realizzate nell' ambito delle manifestazioni turistiche organizzate o patrocinate dal Comune, a condizione che esse vengano realizzate da associazioni, comitati, enti non aventi scopo di lucro;
- q) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità o pubblico interesse ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- r) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi, mercati coperti, impianti pubblicitari etc.);
- s) occupazioni effettuate da parte di ditte appaltatrici per l' esecuzione di lavori pubblici per conto dell' Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Soggetti attivi e passivi del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto al Comune dal titolare dell' atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all' entità dell' area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell' occupazione.
3. Sono comunque considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purchè il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 15 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate con o senza manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all' anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall' atto di autorizzazione, è inferiore all' anno.
4. Ai fini dell' applicazione del canone sono considerate temporanee:
 - a) le occupazioni di aree destinate dal Comune all' esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo di tempo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno.

Art. 16 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all' importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie: fanno parte della I categoria le aree delimitate come centri abitati ai sensi del vigente Codice della Strada; fanno parte della II categoria le rimanenti aree.
2. Nel caso in cui l' occupazione ricada su spazio comprendente strade classificate in differenti categorie, ai fini dell' applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 17 - Entità dell' occupazione

1. Il canone si determina applicando la tariffa all' effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento della cifra contenente decimali all' unità superiore (ad esempio 1,37 mq. = 2 mq.). Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell' occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell' occupazione;
2. Le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale,
3. Le misure della tariffa di riferimento, qualunque sia la categoria di riferimento dell' occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a € 0,13 a mq.

Art. 19 - Determinazione delle tariffe

1. Le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe potranno essere aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione e rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L' omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l' applicazione delle tariffe già in vigore.

1) *Passi carrabili*

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell' applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all' applicazione del canone.

Il pagamento del canone da diritto, previo pagamento dei relativi costi, al cartello recante il divieto di sosta e gli estremi della concessione rilasciata dal Comune. Ancorché non rientrino nella definizione di passo carrabile soggetta obbligatoriamente a canone, tutti i passi comunque carrabili possono essere volontariamente assoggettati al canone con conseguente apposizione del cartello rilasciato dal Comune. E' fatto divieto di utilizzare cartelli di divieto di sosta o che segnalano "passi carrabili", se non con il cartello ufficiale rilasciato dal Comune.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all' amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell' assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all' applicazione dello stesso, sia avvenuta l' affrancazione della TOSAP.

La superficie dei passi carrabili da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell' edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro convenzionale.

2) *Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere*

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall' atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) *Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.*

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all' intera area di esercizio dell' attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) *Occupazioni nei mercati settimanali.*

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall' atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

5) Spettacoli viaggianti.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell' esercizio di mestieri girovaghi, la superficie del canone computabile ai fini del canone è calcolata nella misura del:

- 50% sino a 100 mq.,
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.,
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

6) Occupazioni con impalcature e cantieri per l' esercizio dell' attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all' esercizio dell' attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall' atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

7) Superfici eccedenti i 1000 mq.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti con superfici eccedenti i 1000 mq. le stesse sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 21 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc e per quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata con tariffa che viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale contestualmente all' approvazione del bilancio da applicare ad ogni utenza, fermo restando che in ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46.
2. Il numero degli utenti è quello che risulta al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. Il canone di cui al comma 1) è aggiornato annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.

Art. 22 - Agevolazioni e maggiorazioni

1. Nella considerazione che spetta alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e delle aliquote, sulla base di criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale unitamente alla deliberazione annuale con cui fissa le tariffe, elencherà anche le agevolazioni e maggiorazioni tenendo conto in particolare dei seguenti criteri generali:

a) Canone permanente:

- le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo anche con tende fisse o retrattili,
- i passi carrabili,

b) Canone temporaneo

- occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo anche con tende fisse o retrattili,

- occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto,
 - occupazioni realizzate per l' esercizio dell' attività edilizia,
 - occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive,
 - in rapporto ai giorni di occupazione,
 - occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti,
2. Le agevolazioni non sono fra loro cumulabili. Ove sussistano più casi di agevolazione, si applica quello per cui l' agevolazione è più vantaggiosa per il richiedente.

Art. 23 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l' intero anno di rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio medesimo. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo. Il canone deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune.
2. Il pagamento può essere effettuato mediante:
- versamento diretto alla tesoreria comunale,
 - su conto corrente postale intestato al Comune – servizio tesoreria.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2), al momento del rilascio dell' atto di autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o mercati non connesse ad alcun previo atto, il pagamento della tassa può essere effettuato, contestualmente all' occupazione, mediante versamento diretto al personale incaricato, il quale rilascia ricevuta da apposito bollettario.
4. Il canone non è dovuto per importi fino a € 1,00.
5. Per importi superiori a € 253,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2), in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre.

Art. 24 - Sanzioni

1. Per l' omesso pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità del 20%.
2. Qualora le violazioni di cui sopra rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell' art. 11 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l' ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni e esenzioni di quest' ultima.
4. Sull' ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a partire da:
- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato,

- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell' accertamento dell' illecito,
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell' art. 11 del presente regolamento.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere.
 6. Per ogni altra violazione al presente regolamento non espressamente prevista dal presente articolo o disciplinata da altra normativa, si applica, ai sensi dell' art. 7 bis T.U.E.L. 261/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 300. Per l' applicazione della sanzione si segue il procedimento di cui alla Legge 689/81.

Art. 25 - Accertamenti, riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all' interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Funzionario Responsabile provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell' art. 52 comma 6 del decreto Legislativo 15/12/1997 nr. 446, mediante ingiunzione fiscale.

Art. 26 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano gli interessi legali dalla data della richiesta.

Art. 27 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 5 della legge 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l' applicazione del canone di concessione restano riservate all' Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 28 - Uffici Responsabili

1. Il funzionario preposto all' ufficio competente all' applicazione del canone provvede all' esercizio dell' attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti anche di altre strutture organizzative in relazione alle proprie specifiche competenze.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) spettano al concessionario.
4. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull' applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.
5. Il servizio Responsabile della gestione del presente regolamento e di ogni adempimento ad esso connesso è il Servizio Finanze e Bilancio.

Art. 29 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova disciplina.
2. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

Art. 30 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005. Della stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento ed in particolare:
 - Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - Regolamento comunale passi carrabili.